

STATUTO
di
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ART.1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita ai sensi della legge 383/00 l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Rurale Italiana", abbreviabile in "ARI", con sede in Verona, Corte Palù della Pesenata n° 5, Colà di Lazise, cap 37010 (VR). La durata dell'Associazione è di anni trenta dalla data di costituzione.

ART. 2

(Scopi sociali) (Attività ed iniziative)

L'Associazione è autonoma, apolitica, aconfessionale ed a carattere volontario. Non persegue fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto. L'ARI, promuove la partecipazione di contadini e di cittadini per la crescita della società civile, un'agricoltura contadina socialmente giusta ed un corretto utilizzo di tutte le risorse naturali rispettoso della biodiversità, attento ad una produzione ecologicamente durevole. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per il bene comune, l'Associazione si propone: a) azioni di salvaguardia e sostegno del mondo rurale-agricolo; b) scambi in ambiente rurale, a livello regionale, nazionale, europeo e mondiale per favorire una reciproca conoscenza, che permetta di valutare meglio le rispettive situazioni, valorizzare la rispettiva cultura ed esperienza; c) la formazione, mediante incontri e corsi di aggiornamento su tematiche di attualità che riguardano l'ambiente rurale; d) l'informazione nell'ambito rurale con la diffusione di notizie riguardanti problemi emergenti, nuove normative e leggi rurali-agricole; e) la collaborazione con altri movimenti o associazioni rurali ed il loro coordinamento. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'Associazione, per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3

(Risorse Economiche)

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) contributi degli aderenti e dei privati; b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali; c) donazioni e lasciti testamentari; d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

ART. 4

(Soci)

L'ARI associa contadine e contadini, abitanti delle zone rurali e cittadini, che ne condividano le finalità, ne sottoscrivano la "Dichiarazione di Principio" (che ad ogni assemblea per il rinnovo delle cariche verrà aggiornata) e paghino la quota fissata, impegnandosi a collaborare nelle attività, in modo spontaneo e gratuito. Possono aderire all'ARI anche entità collettive senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. Il numero dei soci è illimitato. I soci sono raggruppati in 2 categorie: A. "i Soci contadini" costituita da contadini singoli o associati; essi, in ogni momento, devono costituire almeno la metà degli associati ARI; B. "i Soci Sostenitori" che militano a titolo di cittadini o rurali singoli o associati, in favore di un'agricoltura contadina. Ogni entità collettiva aderente all'ARI viene rappresentata da un proprio delegato con diritto ad un unico voto qualunque sia la sua consistenza.

ART. 5

(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la

quota associativa. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dai 2/3 dei votanti dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per: a) mancato versamento della quota associativa per due anni; b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; c) persistenti violazioni degli obblighi statutari. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6

(Doveri e diritti degli associati)

Obblighi dei soci: a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) avere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; c) versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Diritti dei soci: a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto; c) accedere alle cariche associative. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 7

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; e) la Commissione permanente dei portavoce regionali. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

ART. 8

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare: a) approva il bilancio consuntivo; b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo; c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; d) delibera l'esclusione dei

soci; e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

ART. 9

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, di cui almeno 2/3 scelti fra i Soci contadini, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo sono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal

Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente o un terzo dei componenti del direttivo lo ritiene necessario. Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART. 10

(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11

(Commissione permanente dei portavoce regionali)

La Commissione permanente dei portavoce regionali è composta da un delegato per sezione regionale. Per sezione regionale si intende il territorio amministrativo cui fa capo ciascuna Regione dello stato italiano. Tale commissione svolge un ruolo di appoggio ai lavori del Consiglio direttivo e si riunisce periodicamente su richiesta del Presidente o di almeno 1/5 dei componenti.

ART. 12

(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale. All'Assemblea di liquidazione dovranno partecipare almeno 3/4 dei soci e decidere con la maggioranza dei 3/4 dei soci presenti.

ART. 13

(Norma finale - rinvio)

Per quanto qui non espressamente riportato si fa riferimento al codice civile e a norme di legge vigenti in materia di associazionismo.